

STATUTO

SETTEMBRE 2020

Approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436063 del 29 luglio 1992 e modificato con delibere assembleari 11 dicembre 1995, 4 novembre 1996, 30 aprile 1999, 29 giugno 2001, con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2001 (su delega dell'Assemblea del 29 giugno 2001), con delibera assembleare 22 aprile 2002, con delibera assembleare 29 aprile 2003, con delibera assembleare 25 giugno 2004, con delibera assembleare 21 gennaio 2005, con delibera del Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2007 (su delega dell'Assemblea del 29 giugno 2001), con delibera assembleare 26 ottobre 2007, con delibera assembleare 11 novembre 2009, con delibera assembleare 10 dicembre 2010, con delibera assembleare 18 aprile 2013, con delibera assembleare 14 ottobre 2016 e con delibera assembleare 30 luglio 2020.

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.
Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361
Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.
www.bancosardegna.it

INDICE

TITOLO I

Denominazione – Oggetto Sociale – Durata – Sede

Art. 1 – Denominazione	Pag.	5
Art.2 - Oggetto sociale	«	5
Art. 3 – Sede	«	5
Art. 4 – Durata		

TITOLO II

Capitale Sociale – Azioni

Art. 5 – Capitale sociale	«	6
---------------------------	---	---

TITOLO III

Organi Sociali

Capo I

Assemblea generale

Art. 6 – Assemblea dei soci	«	6
Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea	«	6
Art. 8 – Diritto di intervento in Assemblea	«	7
Art. 9 – Presidenza dell'Assemblea	«	7
Art. 10 – Competenze dell'Assemblea	«	7
Art. 11 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni	«	8

Capo II

Amministrazione

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione	«	8
Art. 13 – Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni	«	9
Art. 14 – Convocazione del Consiglio	«	11
Art. 15 – Deliberazioni	«	11
Art. 16 – Segretario – Verbali	«	11

Capo III

Comitato esecutivo

Art. 17 – Composizione, attribuzioni e funzionamento	«	12
--	---	----

Capo IV

Presidenza

Art. 18 – Funzioni del presidente	«	12
-----------------------------------	---	----

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA –SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (denominato in forma abbreviata anche Banco S.p.A.) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa adempriale della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.

2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico in data 26 giugno 1992 e approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 29 luglio 1992, n. 436063.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Ente conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.

2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. La Società fa parte del Gruppo bancario «BPER Banca S.p.A». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «BPER Banca S.p.A», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Art. 3 - Sede

1. La Società ha sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni prive del valore nominale, di cui: - n. 43.981.509 azioni ordinarie; - n. 7.767.745 azioni privilegiate.
2. Tutte le azioni sono nominative e indivisibili.
3. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Capo I Assemblea generale

Art. 6 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.
2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. Quando tutti i Soci aventi diritto a intervenire abbiano comunicato alla Società i recapiti per effettuare la relativa comunicazione, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.
3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti di detti organi.

Art. 8 - Diritto di intervento in Assemblea

1. Per l'ammissione, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata ad apposito indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante le ulteriori modalità che siano ivi previste.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi di Statuto ovvero, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea tra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea tra gli intervenuti. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge da Segretario.

3. Il Presidente nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli intervenuti.

Art. 10- Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge:

- nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale;

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;

- determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto dallo Statuto sulla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, nonché del Collegio sindacale;

- approva, in conformità delle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo e del restante personale;

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i

limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;

- delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 11 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente.

Capo II Amministrazione

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Almeno due Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod. civ. e dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza. Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare che almeno tre membri appartengano al genere meno rappresentato, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 13- Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:

a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;

b) approvare e modificare i regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza;

c) nominare e revocare il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non nominati dall'Assemblea, il Direttore generale, nonché, definendone le competenze, i Vice Direttori generali e i dirigenti; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;

d) assumere o cedere partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti, salvo quanto disposto dal precedente art. 10, comma primo;

e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;

f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i dirigenti;

g) deliberare - salvo quanto previsto, per i casi di urgenza, nei successivi artt. 17 comma quarto, e 18 comma terzo - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;

h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;

i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;

l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, quarto comma;

m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;

n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;

- o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
- p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- s) deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;
- t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo, dei comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza e di eventuali altri comitati o commissioni;
- u) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale, nonché sul trattamento economico del Direttore generale, dei Vice Direttori generali e dei dirigenti;
- v) deliberare sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

3. Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

4. Con esclusione delle attribuzioni indicate al comma secondo, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare a singoli Consiglieri, al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e stabilendo le modalità e la periodicità del riporto.

5. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dallo statuto sulle attribuzioni del Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove costituito, e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e la periodicità fissate da quest'ultimo.

6. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

7. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione al Presidente del Collegio sindacale.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca, formulandone l'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale ovvero, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale.

2. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno **tre** giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino a **un** giorno precedente la data della riunione.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

4. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 15 - Deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in un'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della costituzione del Consiglio di amministrazione e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16 - Segretario – Verbali

1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è nominato, dal Consiglio stesso, fra i dirigenti o quadri direttivi della Società.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.

3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Capo III
Comitato esecutivo

Art. 17 - Composizione, attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di **tre** fino ad un massimo di cinque componenti.
2. Il Presidente del Comitato esecutivo è nominato dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza potere di proposta.
3. Le attribuzioni e il funzionamento del Comitato esecutivo sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione.
4. In caso di urgenza il Comitato esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte, il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.
5. Le adunanze del Comitato esecutivo possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Capo IV
Presidenza

Art. 18 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.
3. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta vincolante del Direttore generale, ogni determinazione in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio stesso alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

Capo V
Collegio sindacale

Art. 19 Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da **tre** sindaci effettivi. Sono inoltre nominati **due** sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare che almeno un sindaco effettivo ed un supplente appartengano al genere meno rappresentato.

2. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale.

3. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

4. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

6. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con

riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

TITOLO IV DIREZIONE GENERALE

Art. 20 - Direzione generale

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.
2. Il Direttore generale è il capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società. Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste alle Assemblee.
3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEI TITOLARI DELLE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI

Art. 21 - Assemblee speciali

1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti incorporati in altre categorie di azioni debbono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2415 del codice civile e per la nomina del Rappresentante comune l'art. 2417 dello stesso codice

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge.

Art. 23 - Riparto degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:

a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:

a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;

b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 20% (venti per cento).

3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento alla riserva statutaria.

TITOLO VII DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE

Art. 24 - Dipendenze

1. Gli uffici di rappresentanza e le succursali dipendono dalla direzione generale.

TITOLO VIII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Art. 25 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere che li sostituisce secondo quanto previsto dal precedente art. 18. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 20, terzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

3. I poteri di firma attribuiti al personale della Società sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per il compimento di singole operazioni e affari.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalle disposizioni di legge; non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti

(I) la proroga del termine e

(II) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 27 - Scioglimento della Società

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

2. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore corrispondente alla parità contabile pari passu alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore corrispondente alla parità contabile.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali in materia.

Art. 29 - Disposizione transitoria

1. Fino alla scadenza del Collegio sindacale nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, in deroga all'art. 19, primo comma, il Collegio sindacale sarà composto da cinque sindaci effettivi e tre sindaci supplenti.